

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA**

**AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE  
ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO SVOLGIMENTO  
DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE  
DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO  
FOTOVOLTAICO E DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE PRESSO  
IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE" - CUP:  
D45B24001430006**

L'anno 2026 addì \_\_, del mese di \_\_\_\_ nella sede di  
Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo  
Matteotti n. 327.

TRA

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA** (di seguito  
indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in  
Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.  
83001710173, rappresentata dall'Arch. Alessandro  
Abeni, nato a Brescia il 10/08/1965 in qualità di  
Dirigente dell'Area Territorio, Agricoltura e  
Ambiente della Comunità Montana Valle Trompia,  
giusto decreto del Presidente n. 9485 del  
30.07.2024, che dichiara di intervenire in questo  
atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Comunità Montana della Valle  
Trompia, di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale  
83001710173;

e

la **SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL**,  
rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, con sede  
in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,  
giusta procura notarile del 21.03.2024 - n. 6906  
Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in  
Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato  
e costituito Procuratore della Società Se.Va.T.  
Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di  
competenza, autorizzato al presente atto in forza di  
determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato  
per la carica presso la sede della società in  
Gardone Val Trompia (BS), Via G. Matteotti, n. 325,  
C.F./P.IVA 03849630987, che agisce quale impresa  
appaltatrice in forma singola - iscritta nel  
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio  
di Brescia come risulta da visura camerale acquisita  
in data 05/05/2026, di seguito nel presente atto  
denominato "affidatario";

**PREMESSO CHE**

- Comunità Montana di Valle Trompia, con deliberazione di G.E. n.1 del 09/01/2025, e il comune di Acquanegra sul Chiese, con deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 18/12/2024, hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione dell'opera avente CUP D45B24001430006 "Riqualificazione dell'impianto fotovoltaico e di climatizzazione invernale presso il palazzetto dello sport comunale" per un importo pari ad € 550.000,00;

- il suddetto Protocollo è stato definito e sottoscritto in una fase iniziale del procedimento, nella quale le modalità attuative dell'intervento non risultavano ancora completamente delineate e le scelte organizzative erano state impostate sulla base di ipotesi preliminari di sviluppo della commessa;

- nel corso dello sviluppo della procedura, anche a seguito delle valutazioni tecnico-amministrative congiunte tra gli Enti coinvolti, si è ritenuto opportuno procedere secondo modalità più efficaci, efficienti e maggiormente vantaggiose per il Comune di Acquanegra sul Chiese, ridefinendo in modo più puntuale la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità operative, ovvero che sarà

direttamente il comune a gestire la contrattualizzazione dei lavori di manutenzione dell'impianto oggetto dell'intervento;

- Con delibera di giunta comunale n. 18 del 06/03/2026 e di giunta esecutiva n. 35 del 26/02/2026 è stato approvato l'aggiornamento del protocollo di intesa in essere tra le parti per il progetto "Riqualificazione dell'impianto fotovoltaico e di climatizzazione invernale presso il palazzetto dello sport comunale";

#### CONSIDERATO

- a tal proposito, necessario procedere con un aggiornamento conseguente del contratto di servizio in essere tra Comunità Montana e la propria società in house, precedentemente incaricata con delibera di giunta esecutiva n. 20 del 24/01/2024 per lo svolgimento delle prestazioni tecniche nonché per la realizzazione dell'opera "Riqualificazione dell'impianto fotovoltaico e di climatizzazione invernale presso il palazzetto dello sport comunale" in comune di Acquanegra sul Chiese;

- che nel corso dello sviluppo della procedura affidata alla società Se.Va.T. si è reso necessario effettuare prestazioni tecniche aggiuntive relative

alla predisposizione di significativa documentazione progettuale ulteriore, oltre che a correlati oneri attenenti alla procedura di gara di appalto;

- con delibera di giunta esecutiva n. del e con determina del Direttore n. del è stato approvato l'aggiornamento del contratto di servizio in essere tra le parti;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la revisione delle prestazioni e delle somme da corrispondere alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. per lo svolgimento delle prestazioni tecniche per la realizzazione dell'opera ""Riqualificazione dell'impianto fotovoltaico e di climatizzazione invernale presso il palazzetto dello sport comunale"" in comune di Acquanegra sul chiese.

#### **Art. 3 - Durata**

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione delle prestazioni richieste.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento dell'intervento, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato alle nuove scadenze concordate tra le parti.

#### **Art. 4 - Ammontare del contratto**

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste ammonta ad € 87.950,00 di cui:

- € 78.440,35 per spese tecniche oltre cassa 4% ed per complessivi € 81.577,96 CIG: B58FA19656;

- € 6.372,04 quali oneri sostenuti per lo svolgimento della procedura di gara;

3. L'importo per le spese tecniche sarà progressivamente erogato mediante fattura elettronica con le seguenti modalità:

- quota del 25% alla consegna del Progetto Esecutivo;
- quota del 25% alla consegna dei lavori per la direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione;

- quota del 25% al raggiungimento dell'50% dei lavori per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- quota del 25% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione;

4. La liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.

6. Le liquidazioni e i trasferimenti avverranno in coerenza con i flussi di versamento della quota da parte del Comune di Acquanegra sul Chiese a favore della Comunità Montana di Valle Trompia.

**Art. 5 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica**

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività

programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

#### **Art. 6 - Verifica dell'attività contributiva**

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità /  
l'attestazione di regolare esecuzione, e il  
pagamento del saldo finale.

#### **Art. 7 - Cessione del contratto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di  
nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.  
Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa  
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e  
successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 8 - Pagamenti**

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità  
previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi  
finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e  
successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea  
Crescini, in qualità di Presidente della Società,  
nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch.  
Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della  
Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono  
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la  
somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto  
di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice;

gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

**Art. 9 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 10 - Responsabilità**

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di

infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

#### **Art. 11 - Inadempienze e risoluzione del contratto**

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla

risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

**Art. 12 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023**

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte sono soddisfatte.

**Art. 13 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto

dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino

dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito

calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro

quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e

l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 14 - Devoluzione delle controversie non  
risolvibili in via transattiva**

**1.** Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve

sui documenti contabili, l'importo economico del

servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento

dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico

del Procedimento promuove il tentativo di accordo

bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.

31 marzo 2023, n. 36.

**2.** L'accordo bonario potrà essere sperimentato

unicamente con le modalità di cui al richiamati

artt. 210 e 211 del D.Lgs.

n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha

natura di transazione.

**3.** È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni

vertenza giudiziale il tribunale competente per

territorio è quello di Brescia.

**Art. 15 - Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

**Art. 16 - Ultimazione delle prestazioni**

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Il Dirigente Arch. Alessandro Abeni

Per la Società Se.Va.T. srl

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi